

Bruxelles, 13 luglio 2026
(OR. en)

11875/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0207 (NLE)**

**ECOFIN 1007
UEM 357
FIN 1066
ECB
EIB**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 378 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Romania

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 378 final.

All.: COM(2026) 378 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2026
COM(2026) 378 final

2026/0207 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione, del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Romania**

{SWD(2026) 229 final}

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione, del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Romania il 31 maggio 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 29 ottobre 2021 il Consiglio ha approvato la valutazione positiva mediante una decisione di esecuzione² ("decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021"). La decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione dell'8 dicembre 2023³ e del 13 novembre 2025⁴.
- (2) Il 24 giugno 2026 la Romania ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. Su questi presupposti la Romania ha presentato un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dalla Romania a causa di circostanze oggettive riguardano 94 misure.
- (4) La Romania ha spiegato che tre misure non sono più realizzabili a causa del ritiro dei progetti pertinenti da parte dei contraenti, dello spostamento e della fusione con una misura esistente tra le sovvenzioni e di ritardi imprevisti nell'attuazione dovuti a

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

² ST 12319/21 INIT; ST 12319/21 ADD 1.

³ ST 15833/23 INIT; ST 15833/23 ADD 1.

⁴ ST 14452/25 INIT; ST 14452/25 ADD 1.

circostanze che sfuggono al suo controllo. Si tratta delle misure C6.I4, C16.I4a e C8.I7. Su questi presupposti la Romania ha chiesto di sopprimere tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (5) La Romania ha spiegato che 23 misure sono ormai in parte irrealizzabili a causa di circostanze impreviste o di ritardi significativi nell'attuazione che sfuggono al suo controllo, tra cui problemi relativi alle prestazioni dei contraenti e altri ostacoli che hanno impedito l'avanzamento delle misure e che hanno reso il programma iniziale non più attuabile. Tra queste figurano misure che sono ormai in parte irrealizzabili nella loro forma attuale a causa della mancanza o dell'insufficienza della domanda. Si tratta delle misure seguenti: C2.I1, C2.I4, C3.I2, C4.I1, C4.I2, C5.I1, C5.I1a, C7.I3, C7.I8, C7.I17, C10.I2, C10.I4, C10.I3, C10.I1, C11.I2, C12.I3, C12.I1, C13.I4, C13.I1, C13.I2, C14.R3, C14.R9 e C16.I8. Su questi presupposti la Romania ha chiesto di modificare tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (6) La Romania ha spiegato che 68 misure sono state modificate al fine di adottare un'alternativa migliore che consenta di ridurre gli oneri amministrativi e di semplificare la decisione di esecuzione del Consiglio, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Si tratta delle misure seguenti: C1.I1, C1.I2, C1.I5, C1.R2, C2.I2, C2.I3, C2.I5, C2.R2, C3.I1, C3.I1a, C3.I3, C3.R1, C4.R1, C4.I3, C4.I3a, C4.R2, C5.I4, C5.R1, C6.I2, C6.R1, C6.R4, C7.I5, C7.I6, C8.I1, C8.I2, C8.I3, C8.I4, C8.I5, C8.I10, C8.R1, C9.I1, C9.I2, C9.I3, C9.I4, C9.I5.a, C9.R1, C9.R2.a, C9.R4, C9.R5, C10.R5, C11.I1, C11.I4, C12.I2, C12.R3, C12.I4, C13.R2, C14.R1, C14.R7, C15.I10, C15.I11, C15.I10.2a, C15.I16, C15.I18, C15.I13, C15.I2, C15.I4, C15.I6, C15.I8, C15.I9, C15.R4, C15.I17, C15.I1, C15.I1a, C16.R1, C16.I5, C16.I7, C16.I9 e C16.I10. Su questi presupposti la Romania ha chiesto di modificare tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (7) In seguito alla soppressione e alla riduzione del livello di attuazione delle misure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, la Romania ha chiesto di utilizzare le risorse liberate dalla soppressione delle misure e dalla riduzione del loro livello di attuazione per aggiungere quattro nuove misure e innalzare il livello di attuazione di due misure. Si tratta rispettivamente delle misure C4.I1a, C4.I5, C6.I2a, C16.I7a e delle misure C8.I11 e C16.I4. Su questi presupposti la Romania ha chiesto di aumentare il livello di attuazione di due misure e di aggiungere quattro nuove misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Distribuzione dei traguardi e degli obiettivi

- (8) La distribuzione rateale dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificata per tenere conto delle modifiche apportate al PRR e del calendario indicativo presentato dalla Romania.

Valutazione della Commissione

- (9) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Contributo agli obiettivi di REPowerEU

- (10) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d bis), e all'allegato V, criterio 2.12, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in

ampia misura (rating A) in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.

- (11) Poiché alcune misure nell'ambito del capitolo dedicato al piano REPowerEU sono state ridimensionate, gli investimenti finora inclusi nel PRR come C6.I4a e C6.I5a sono stati aggiunti come C16.I9 e C16.I10. Le misure sono in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU a sostegno dello stoccaggio di energia elettrica (articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera e)), della decarbonizzazione dell'industria (articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera b)) e dell'incentivazione della riduzione della domanda di energia (articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera d)).
- (12) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d ter), e all'allegato V, criterio 2.13, del regolamento (UE) 2021/241, la nuova composizione delle misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU è in ampia misura (rating A) in grado di avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (13) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 39,1 % della dotazione totale del PRR modificato e al 91,5 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (14) Le modifiche delle misure che contribuiscono alla transizione verde riguardano 20 misure, ossia C2.I1, C3.I2, C4.I1, C4.I1a, C4.I2, C5.I1, C5.I1a, C6.I4, C10.I1, C10.I2, C10.I3, C12.I1, C12.I3, C13.I1, C13.I2, C15.I17, C16.I4, C16.I4a, C16.I7 e C16.I8. Dato il diverso contenuto di marcatura climatica della misura rafforzata e di quelle ridotte, le modifiche del PRR della Romania determinano nel complesso una diminuzione netta del contributo globale all'obiettivo climatico del piano, che dal 40,6 % scende al 39,1 %. Le misure connesse alla transizione verde, compresa la biodiversità, contenute nel PRR modificato (compreso il capitolo dedicato al piano REPowerEU), hanno un impatto duraturo in quanto mirano a cambiamenti strutturali volti a ridurre la dipendenza complessiva della Romania dai combustibili fossili e ad aumentare il risparmio energetico attraverso il passaggio alle tecnologie verdi, in particolare quelle relative alle fonti energetiche rinnovabili, e la promozione di pratiche sostenibili in vari settori. Di conseguenza le misure contribuiscono anche al conseguimento degli obiettivi per il periodo 2030-2050 e dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050. La portata limitata di tali modifiche non altera la valutazione complessiva di questo criterio.

Contributo alla transizione digitale

- (15) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne

conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 24,0 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII di detto regolamento.

- (16) Le modifiche delle misure che contribuiscono alla transizione digitale riguardano la riduzione della dotazione per 10 misure, ossia C2.I4, C4.I3, C4.I3a, C7.I3, C7.I8, C8.I7, C10.I2, C10.I4, C12.I3 e C16.I5. Dato il diverso contenuto di marcatura digitale della misura rafforzata e di quelle ridotte, le modifiche del PRR della Romania determinano nel complesso un aumento netto del contributo globale all'obiettivo digitale del piano, che dal 21,3 % sale al 24,0 %. La portata limitata di tali modifiche non altera la valutazione complessiva di questo criterio.

Costi

- (17) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (18) Secondo le informazioni fornite, la valutazione delle stime dei costi per le nuove misure e per quelle esistenti, le cui modifiche hanno comportato una nuova valutazione dei costi, indica che questi ultimi sono in gran parte ragionevoli e plausibili. Solo in alcuni casi i dettagli sulla metodologia e sulle ipotesi utilizzate per elaborare le stime dei costi erano limitati, in parte a causa della novità delle misure. Ciò ha impedito l'attribuzione di un rating A a questo criterio di valutazione. Inoltre le modifiche delle stime dei costi per le altre misure modificate erano giustificate, proporzionali ai nuovi obiettivi riveduti e suffragate da calcoli dettagliati e da elementi di prova: la ragionevolezza e la plausibilità di tali costi non erano pertanto alterate rispetto al PRR originario. Infine il costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e commisurato all'impatto economico e sociale atteso a livello nazionale.

Altri criteri di valutazione

- (19) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dalla Romania non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio, del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PRR della Romania, per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), d), d ter), g), h), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Valutazione positiva

- (20) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato da parte della Commissione, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (21) I costi totali stimati del PRR modificato della Romania ammontano a 20 106 860 700 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al

contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Romania, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato della Romania dovrebbe essere pari a 13 566 055 514 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione della Romania rimane pertanto invariato.

Prestiti

- (22) Al fine di sostenere ulteriori riforme e investimenti, con decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 è stato messo a disposizione della Romania un sostegno sotto forma di prestito totale di 7 844 472 079 EUR. A seguito della soppressione delle misure C6.I4 e C16.I4a e della riduzione del livello di attuazione delle misure C3.I2, C4.I1, C4.I2, C5.I1, C6.I4, C6.C10.I2, C10.I4, C11.I2, C12.I3 e C16.I5 a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, la Romania non ha chiesto di utilizzare le risorse liberate dai prestiti per sostenere nuove misure o per aumentare il livello di attuazione delle misure esistenti nell'ambito del PRR. L'importo dei costi totali stimati del PRR è inferiore al contributo finanziario combinato disponibile per la Romania e al sostegno sotto forma di prestito messo a disposizione del paese con decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021. Pertanto il sostegno totale sotto forma di prestito messo a disposizione della Romania dovrebbe essere ridotto a 6 540 805 186 EUR.
- (23) L'importo del prestito dovrebbe essere stabilito nella presente decisione conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, lettera h), del regolamento (UE) 2021/241. Tuttavia, a norma della decisione di esecuzione della Commissione, del 18 dicembre 2024, relativa alla riduzione dell'importo della seconda rata del sostegno sotto forma di prestito per la Romania, adottata a norma dell'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241, il prestito è stato ridotto di 10 772 581 EUR e la Romania non può chiederne l'erogazione alla Commissione.
- (24) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021.
- (25) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

⁵ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato della Romania sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2
Modifiche

La decisione di esecuzione del Consiglio, del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Romania, è così modificata:

1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Unione mette a disposizione della Romania un prestito dell'importo massimo di 6 540 805 186 EUR.";

2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3
Destinatario

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente